



KPT, Casella postale, CH-3001 Berna
kpt.ch

Assicurazione ospedaliera per anziani (S)

Condizioni speciali in complemento alle CGA
Edizione 01. 2023

Se le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) concernenti le assicurazioni complementari giusta la LCA non prevedono altrimenti, sono applicabili le seguenti disposizioni:

Prestazioni S 1

- ¹ L'assicurazione ospedaliera per anziani prende a carico, nel quadro dei cpv. 2 a 5, le spese di una degenza ospedaliera non coperte.
- ² Le prestazioni consistono in un'indennità giornaliera d'ospedalizzazione che, a seconda della scelta operata dall'assicurato, ammonta a CHF 50.– o CHF 100.–. Viene comunque corrisposto un importo massimo di CHF 30'000.– rispettivamente CHF 60'000.–.
- ³ L'intera indennità d'ospedalizzazione assicurata è pagata in caso di degenza in un ospedale per cure acute che comporti una durata di almeno 24 ore, sempreché ciò non implichi una sovrassicurazione.
- ⁴ L'indennità giornaliera d'ospedalizzazione assicurata è versata fino a concorrenza della metà:
 - nel caso di una cura a domicilio ordinata da un medico ad opera di un'infermiera qualificata se ciò consente di evitare una degenza ospedaliera;
 - per una degenza in uno stabilimento di cura per malati cronici, in case per anziani medicalizzate, in reparti di geriatria di ospedali per cure acute ed in cliniche psichiatriche, purché e soltanto nella misura in cui i proventi personali dell'assicurato, comprese le prestazioni di tutte le assicurazioni sociali federali, non bastino a coprire le spese di vitto e d'alloggio. Vengono corrisposti importi massimi di CHF 15'000.– rispettivamente CHF 30'000.–.
- ⁵ L'indennità giornaliera d'ospedalizzazione assicurata è versata fino a concorrenza della metà durante 30 giorni se:
 - dopo una degenza in ospedale, viene ordinata da un medico, in quanto necessaria, una cura a domicilio ad opera di un'infermiera qualificata;
 - immediatamente dopo una degenza in ospedale e purché il medico ne abbia attestata l'incapacità al lavoro, l'assicurato necessita per sé di un aiuto prescritto dal medico.

Durata delle prestazioni S 2

- ¹ Il diritto alle prestazioni inizia solamente dopo un termine di carenza di 12 mesi d'assicurazione.
- ² Dopo aver beneficiato del massimo delle prestazioni giusta l'art. 1, il diritto alle prestazioni si estingue per la durata di un anno. Decorso questo periodo di sospensione, durante il quale devono tuttavia essere pagati i premi, le prestazioni assicurate vengono erogate nei limiti finora applicati.

Passaggio alla fascia d'età successiva S 3

L'ammontare del premio della sua assicurazione complementare è calcolato applicando una tariffa che dipende dall'età al momento della sottoscrizione e non è soggetto ad adeguamenti per il passaggio alla fascia d'età successiva.

Berna, 1° giugno 2022
KPT Assicurazioni SA